



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **trentuno maggio duemilaventitré**

N: 46

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventitré** e questo dì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **08:35** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Emilio Ubaldino Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	X	-
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	-	X
Bartolini Monica	-	X
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	-	X
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	-	X
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	X	-
Mascelloni Laura	-	X
Pasquinelli Daniele	-	X
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	-	X
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	X	-

Presenti 15 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;*

Visto il comma 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 che prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto l'art. 1, comma 775 della Legge 197/2022, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che prevede che, “in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 17 aprile 2023 con cui è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023;

Ritenuto di modificare l'articolo 22 del *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* al fine disciplinare con maggiore precisione le riduzioni in esso previste;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole/sfavorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239, comma 1, *lett. b), punto 7)*, del D.Lgs 267/2000;

Udito l'Assessore Coppola che illustra l'argomento, segue l'intervento del consigliere Pellegrini e la successiva replica dell'Assessore.

Interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17

Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bartolini, Bertocci, Bianchi, Callaioli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Giannellini, Orlandini, Pellegrini, Tomi, Viti.

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n. 13

Lega Salvini Premier, Ferrari Sindaco, UDC Civici Popolari e Liberali, Forza Italia Berlusconi Presidente – Alleanza per Piombino.

Voti contrari n. 2

Orlandini (Movimento 5 Stelle), Callaioli (Rifondazione Comunista)

Astenuti n. 2

Bartolini (Ascolta Piombino), Pellegrini (Gruppo Misto)

D E L I B E R A

1. L'articolo 22 del vigente *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* è sostituito dal seguente:

“ART. 22 - RIDUZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, ai produttori di rifiuti riportati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020 sono assicurate delle riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che i produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno immediatamente precedente.

Stante che ai sensi del DPR 158/1999 la quantità di rifiuti complessivamente prodotta da ciascun utente/contribuente è presuntivamente calcolata come il prodotto fra i metri quadrati della superficie di produzione per il coefficiente Kd attribuito alla categoria nell'anno di riferimento, al solo fine di applicare suddette riduzioni, per ciascuna attività riportata nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020 è individuata nell'Allegato A del presente regolamento una frazione prevalente di cui all'allegato L-quater del D.Lgs 116/2020 che presuntivamente rappresenta il 60% della quantità di rifiuti complessivamente prodotta, mentre le altre frazioni prodotte assumono un uguale peso percentuale fino a concorrenza del residuo 40%. Si ottiene in tal modo la composizione presunta in frazioni del totale dei rifiuti prodotti, in percentuale ed in valore assoluto. Con la stessa percentuale, di conseguenza, le diverse frazioni concorreranno nella determinazione della parte variabile della tariffa. Infine, le quantità di rifiuti che ciascun utente/contribuente dimostra di aver avviato al riciclo nelle diverse frazioni di rifiuti, sono rapportate alle corrispondenti quantità di rifiuti presuntivamente individuate, ottenendo così la percentuale di riduzione delle parte variabile della tariffa per ciascuna frazione di rifiuti prodotta. La riduzione complessiva della parte variabile della tariffa non può in ogni caso essere pari al 100% se tutte le frazioni di rifiuti prodotti non sono avviate al riciclo e fintanto che nei confronti dell'utente/contribuente si rende necessario il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore del servizio.

Sia il Comune, sia ciascun utente/contribuente possono comunque provare per fattispecie specifiche, in base ad elementi e dati oggettivi, una diversa frazione di rifiuti prevalente e/o una diversa percentuale di incidenza delle frazioni di rifiuti sul totale dei rifiuti prodotti.

La riduzione di cui ai commi precedenti non si applica in ogni caso ai contribuenti non in regola con i versamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti.

Per il 2014, il termine per la richiesta al Comune, corredata dai documenti atti a dimostrare le quantità effettivamente avviate al riciclo, scade 60 giorni dopo l'approvazione delle tariffe annuali da parte del Consiglio Comunale. Per gli anni successivi, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine di febbraio.

La richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata con l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi o dalla dimostrazione del processo operativo interno con il quale i rifiuti sono stati avviati al riciclo.

Ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali si estende la medesima disciplina di cui all'art. 1, comma 649, primo periodo, della L.147/2013."

2. L'Allegato A del regolamento è sostituito dal seguente:

ATTIVITA'	DESCRIZIONE CATEGORIA	FRAZIONE PREVALENTE			
		RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	CARTA E CARTONE	RIFIUTI ORGANICI	VETRO
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	✓			
1A	AREE SCOPERTE DEI RIMESSAGGI DI BARCHE E ROULOTTES	✓			
1B	LOCALI DEGLI ENTI PUBBLICI		✓		
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	✓			
2A	SCUOLE DI BALLO, PALESTRE PRIVATE	✓			
3	AUTORIMESSE, PARCHEGGI SCOPERTI E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	✓			
3A	MAGAZZINI A SERVIZIO DI SUPERMERCATI		✓		
4	LOCALI DELLE STAZIONI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	✓			
4A	CAMPEGGI ED AREE SCOPERTE DEI PARCHI ADIBITE AD INSTALLAZIONE DI TENDE, ROULOTTES, DI CASE MOBILI, ECC.	✓			
4B	POSTI BARCA IN PORTICCIOLI	✓			
5	STABILIMENTI BALNEARI	✓			
6	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	✓			
7	ALBERGHI CON RISTORANTE			✓	
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	✓			
9	CASE DI CURA E RIPOSO	✓			
10	OSPEDALI	✓			
11	UFFICI, AGENZIE		✓		
11A	SALE DA GIOCO	✓			
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI		✓		
12 NA	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI - Contribuenti non ammissibili		✓		
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI		✓		
13 NA	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI - Contribuenti non ammissibili		✓		
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE		✓		
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	✓			
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI		✓		
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	✓			
17A	FOTOGRAFI, AREE SCOPERTE DELLE AZIENDE COMMERCIALI IN GENERE	✓			
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	✓			
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	✓			
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	✓			
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB			✓	
22A	PENSIONI	✓			
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE			✓	
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE				✓
25	SUPERMERCATO		✓		
25A	NEGOZI DI ALIMENTARI: PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI			✓	
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		✓		
27	NEGOZI DI ALIMENTARI: ORTOFRUTTA, PESCHIERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO			✓	
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI		✓		
29	BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI			✓	
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	✓			
31	LOCALI O AREE NON UTILIZZATI EX ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO TARI				

3. Il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), coordinato e integrato con le modifiche del punto precedente, è allegato alla presente.

* * *

Il Consigliere Fabrizio Callaioli presenta una mozione d'ordine con la quale chiede informazioni al Sindaco sulla presenza di mezzi militari sul territorio comunale.

Il Presidente Giannellini, in accordo con il Sindaco, annuncia che sarà data risposta una volta esaurito l'esame delle deliberazioni.